



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. 781

del 16-06-2023

**OGGETTO:** stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, (n.q. di soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (n.q. di soggetto ospitante), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Urologia, individuato nel Dott. Giovanni Vancheri, aventi validità di far data di mesi diciotto decorrenti dal perfezionamento dell'atto.

<p>Proposta n. 67 del 07/06/2023</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari generali U.O.S. Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 7 Pagine</p> <p>Il Dirigente Responsabile Dott. Francesco Palma</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Cinzia Di Noto</p> <p>L'estensore dell'atto Dott.ssa Antonella Pastore</p>	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Unità proponente: Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno</p>	

Il Commissario Straordinario  
Dott. Maurizio Montalbano

Nominato ai sensi del D.A. n. 19 gab del 09 maggio 2023  
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n.  
517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Arturo Caranna

del Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";
- VISTO** il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;



- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera n. 633/2017";
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020.
- VISTA** la propria deliberazione n. 1092 del 21/10/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabilità dell'Area Affari Generali alla Dott.ssa Silvia Salerno.
- VISTO** la deliberazione n. 446 del 06.04.2023 con la quale è stata conferita all'Avv. Francesco Palma la nomina di Responsabile della U.O.S Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri.
- VISTO** il D.A. n. 19/2023/gab del 09 maggio 2023 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con il quale è stata conferita al Dott. Maurizio Montalbano la nomina quale Commissario Straordinario di questa AOUP.
- VISTA** la propria deliberazione n. 732 del 05/06/2023 con la quale è stata conferita la nomina di Direttore Sanitario di questa AOUP al Dott. Gaetano Cimò.
- VISTA** la propria deliberazione n. 733 del 05/06/2023 con la quale è stata conferita la nomina di Direttore Amministrativo di questa AOUP al Dott. Arturo Caranna.
- VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023 recante: "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID 19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*", (pubblicata sulla GU n. 100 del 29/04/2023).

**PREMESSO CHE:**

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402 del 13/06/2017 le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. n. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o Enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (*di seguito denominata soggetto promotore*), con nota prot. 5330 del 07.03.2023, con nota inviata a mezzo pec, in pari data ed introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata soggetto ospitante o anche AOUP*), al nr 18676, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale "extra rete formativa" volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione della propria Scuola di Specializzazione in Urologia.



#### **CONCORDATO E STABILITO TRA LE PARTI CHE**

in virtù degli accordi intrapresi verrà consentita la frequenza per le attività di tirocinio ad un medico in formazione del soggetto promotore individuato nel Dott. Giovanni Vancheri, iscritto alla predetta Scuola di Specializzazione.

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 4 pagg e da nr 10 artt che, unitamente al progetto formativo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di validità degli accordi di mesi diciotto che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal 15.06.2023 al 14.12.2024.

#### **PRECISATO CHE**

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

il periodo formativo richiedibile, in aderenza alle previsioni contenute di cui al D.I. 402/2017 sopracitato, ha la durata massima complessivi mesi diciotto nell'arco della carriera formativa del medico in formazione.

in ordine alle disposizioni aziendali in materia di privacy l'inizio delle attività in parola del medico in formazione è subordinato all'avvenuta frequentazione di un corso in materia.

#### **DATO ATTO CHE**

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti;

sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e ss.ii.mm.

#### **PRESO ATTO CHE**

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.C. di Urologia dell'AOUP sotto la guida del Responsabile Prof. Alcheide Simonato, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che provvederà all'individuazione del tutor, così come previsto dal piano formativo.

il Resp.le dell'U.O.C., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Senato Accademico del soggetto promotore nella seduta del 14/02/2023 ha approvato la stipula dell'accordo convenzionale per lo svolgimento delle attività in parola.

#### **ACQUISITO**

il nulla osta alla frequenza espresso rispettivamente dal Prof. Alcheide Simonato, in data 13.03.2023 con nota prot. 24079, n.q. di Responsabile pro-tempore dell'U.O.C.. di



assegnazione, e dal Dott. Virga afferente alla Formazione Aziendale con annotazione, apposta in data 04.04.2023, sulla richiesta prot. 21240 del 10.03.2023 dell'Ufficio Convenzioni dell'AOUP, nonché dal Prof. Marcello Ciaccio, *n.q.* di Preside della Scuola di Medicina trasmesso in data 24.03.2023, con nota assunta al prot. gen.le al nr 26516;

- ATTESO CHE** l'istanza può essere favorevolmente accolta in quanto ritenuta d'interesse per questa AOUP come da si evince dai pareri delle componenti aziendali coinvolte.
- VISTA** la pec del 05/06/2023 introitata al prot. gen.le di questa AOUP, in pari data al nr 39908 con la quale è stato trasmesso dal soggetto proponente l'accordo convenzionale condiviso.
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale-

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

### **DELIBERA**

**la stipula** accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (*n.q. soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*n.q. di soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della propria Scuola di Specializzazione in Urologia, aventi validità di mesi diciotto, decorrenti dal perfezionamento dell'accordo.

**di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 4 pagg e da nr 10 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che unitamente al piano formativo, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**di consentire**, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività di che trattasi ad nr. 1 medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Urologia del soggetto proponente individuato nel Dott. Giovanni Vancheri .

**di stabilire che:**

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

il periodo di validità degli accordi di mesi diciotto che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal 15 giugno 2023 al 14 dicembre 2024.

**di precisare che:**

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

la durata massima del periodo di frequenza autorizzabile per la fattispecie richiesta è pari a complessivi mesi diciotto nell'arco del periodo formativo.

in ordine alle disposizioni aziendali in materia di privacy l'inizio delle attività in parola del medico in formazione è subordinato all'avvenuta frequentazione di un corso in materia.

**di dare atto che:**

la Scuola di Specializzazione del soggetto promotore provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti;



sull'Azienda, in virtù degli accordi convenzionali intrapresi, graveranno gli obblighi formativi di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e ss.ii.mm.

Il Senato Accademico del soggetto promotore nella seduta del 14/02/2023 ha approvato la stipula dell'accordo convenzionale per lo svolgimento delle attività in parola.

**di prendere atto che:**

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.C. Urologia dell'AOUP sotto la guida del Responsabile della Struttura di assegnazione, del medico in formazione, Prof. Alceide Simonato, che provvederà all'individuazione del tutor, così come previsto dal piano formativo.

il Resp.le dell'U.O.C, di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione del soggetto promotore con nota prot. 10601 del 19/01/2023 ha comunicato l'approvazione, del periodo di frequenza extra rete formativa dello specializzando in narrativa.

**di notificare** il presente provvedimento all'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro, al Resp.le dell'U.O.C. di Urologia, al Resp.le del DAI di afferenza, al Referente della Formazione Aziendale, al Preside della Scuola di medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, nonché al Responsabile dell'Area Risorse Umane, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, all'RSPP, per quanto di competenza.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Arturo Caranna

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Cimò

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Maurizio Montalbano

**Il Segretario Verbalizzante**

Cristina Scoto



### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 18-06-2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Ciree Gale

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

#### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta :

#### ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

#### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

Ciree Gale

#### ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_


#### SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

\_\_\_\_\_



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FUORI RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 concernente il "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che all'art. 12 prevede che "Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero;
- VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (artt. 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- VISTO in particolare l'art. 41 comma 3 del sopracitato D.lgs n. 368/1999 il quale prevede che: "l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.";
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" che prevede all'allegato 1 che, al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore ai 18 mesi;
- PREMESSO che la U.O.C. di Urologia dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo fa parte della rete formativa di altro Ateneo ma non ha raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;
- VISTO il parere reso in data 19.01.2023 e con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Urologia ha approvato la richiesta del Dott. Giovanni Vancheri di frequentare la U.O.C. di Urologia dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per un periodo di 18 mesi;
- VISTA la delibera del 14.02.2023 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l'Università Magna Græcia di Catanzaro e l'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per lo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione extra rete che il Dott. Giovanni Vencheri svolgerà presso la U.O.C. di Urologia della suddetta Azienda Ospedaliera Universitaria;
- TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.02.2023 in merito alla stipula della convenzione tra l'Università Magna Græcia di Catanzaro e l'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per lo svolgimento di un periodo di 18 mesi

di formazione extra rete che il Dott. Giovanni Vancheri svolgerà presso la U.O.C. di Urologia della suddetta Azienda Ospedaliera Universitaria;

VISTA la comunicazione del 30.05.2023 resa dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia, Prof. Francesco Cantiello, con la quale ha comunicato che il periodo di formazione extra rete del Dott. Giovanni Vancheri si svolgerà dal 15.06.2023 al 15.12.2024;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, (di seguito denominata anche Soggetto promotore) Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ) il 02.10.1955, domiciliato per la carica ove sopra;

**E**

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (di seguito denominato anche Soggetto ospitante), con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129 rappresentato dal Commissario Straordinario pro-tempore Dott. Maurizio Montalbano nato a Palermo (PA), il 30/04/1960, domiciliato per la carica presso sede, autorizzato alla stipula della presente convenzione.

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

Il Soggetto ospitante accoglie il Dott. Giovanni Vancheri, medico in formazione specialistica, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia, presso la propria Struttura U.O.C. di Urologia per un periodo dal 15.06.2023 al 14.12.2024, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale allegato alla presente convenzione.

Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata: U.O.C. di Urologia del Soggetto ospitante. L'inizio delle attività sarà comunicato formalmente dal tutor della predetta U.O..

#### **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999, l'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

#### **ART. 3**

Le Parti concordano che, per i medici in formazione che espletano le attività connesse alla didattica o alla ricerca, gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal D.Lgs 101/2020 gravino sul soggetto ospitante.

In merito agli obblighi di formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008, si concorda che sia a carico del soggetto promotore l'attività di formazione generale della durata di 4 ore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011.

È onere del soggetto ospitante effettuare la formazione specifica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 ed ai sensi dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 della durata di 12 ore sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro e riferiti alla mansione specifica che il lavoratore ricopre.

È onere del soggetto ospitante effettuare l'attività di informazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs

81/2008. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di primo soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Il soggetto promotore, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, provvede a sottoporre i medici in formazione specialistica alla sorveglianza sanitaria per le attività formative professionalizzanti previste dall'ordinamento didattico delle Scuole di specializzazione che si svolgono presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, all'atto della presa di servizio come specializzando. Il soggetto promotore è tenuto a far pervenire al soggetto ospitante copia del giudizio di idoneità alla mansione specifica in corso di validità prodotto dal proprio Medico Competente. L'U.O.S. Ufficio Medico Competente del soggetto ospitante, dopo averne ricevuto preventivamente copia, valuterà il medesimo giudizio di idoneità alla mansione specifica in rapporto ai rischi presenti nei propri luoghi di lavoro. L'U.O.S. Medico Competente del soggetto ospitante si riserva, ove necessario, di richiedere al soggetto promotore documentazione sanitaria (ad es. accertamenti eseguiti in corso di sorveglianza sanitaria e/o scansione della cartella sanitaria di rischio) e/o di sottoporre il medico in formazione ad ulteriore visita.

Nel caso di esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti, i medici in formazione specialistica, già classificati ai fini della radioprotezione (cat. A o B) dal Medico Autorizzato del soggetto promotore, dovranno produrre giudizio di idoneità in corso di validità ai sensi del D.Lgs 101/2020 al Medico Autorizzato del soggetto ospitante che si riserva, ove necessario, di richiedere al soggetto promotore documentazione sanitaria (ad es. accertamenti eseguiti in corso di sorveglianza medica e/o scansione del DOSP) e/o di sottoporre il medico in formazione ad ulteriore visita.

Dovranno essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali obblighi fanno carico al soggetto ospitante. I medici in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Direttore/Responsabile dell'U.O.C./U.O.S. alla quale saranno assegnati del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008 (Obblighi dei lavoratori).

#### ART. 4

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

L'attività di tirocinio di formazione specialistica oggetto del presente accordo comporterà per il tirocinante il trattamento di dati personali cd particolari"

In ragione di ciò il soggetto proponente garantisce che lo stesso sia stato preventivamente formato in tema di privacy per una durata di corso di almeno 4 ore (quattro) ore.

Ad acquisizione di quanto al precedente punto, il soggetto ospitante provvederà ad inviare lettera di nomina quale persona "autorizzata" al trattamento, così come previsto dall'art. 2 quaterdecies del D. Lgs, 196/2003 (novellato dal D. Lgs. 101/2018) relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

L'Università si obbliga a restituire la lettera di nomina controfirmata, per accettazione, dal tirocinante.

#### ART. 5

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante. Il periodo di tirocinio richiesto, ai sensi della normativa vigente in materia, non potrà in ogni caso superare complessivi mesi

diciotto.

#### ART. 6

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

#### ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività. Il soggetto ospitante garantisce che le attività previste nel piano formativo saranno svolte sotto la guida del Responsabile della Struttura che provvederà all'individuazione del tutor. A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, il Soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

#### ART. 8

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto-legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

#### ART. 9

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Palermo

#### ART. 10

La presente convenzione è valida dalla data della sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività indicata all'art. 1.

Palermo, \_\_\_\_\_

A.O.U. POLICLINICO "PAOLO  
GIACCONE"  
DI PALERMO  
IL COMMISSARIO STRORDINARIO PRO-  
TEMPORE  
DOTT. MAURIZIO MONTALBANO

Firmato digitalmente da: DE  
SARRO GIOVAMBATTISTA  
Data: 01/06/2023 15:39:52  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA  
GRÆCIA  
DI CATANZARO  
IL RETTORE  
PROF. GIOVAMBATTISTA DE SARRO

Firmato digitalmente da:  
Maurizio Montalbano  
Data: 13/06/2023 12:29:13

